Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Martedì, 16 settembre** — **Numero 221**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutte il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — *nel Regno cent.* 20 — *arretrato in Roma cent.* 30 — *nel Regno cent.* 40 — *all'Estero cent.* 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza — (R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1581 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale, da convertirsi in legge, 28 febbraio 1919, n. 347;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Pel primo semestre dell'esercizio finanziario 1919-1920, è concesso un contributo governativo straordinario di lire 120,000 al R. Comitato talassografico italiano, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione di eguale somma nello stato di previsione delle spese del Ministero della marina per l'esercizio predetto.

Con decreto del Nostro ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 19

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1598 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, con sede in Roma, ed è conferito al medesimo il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 2.

La nomina a funzioni giudiziarie provvedute di stipendio è il titolo in virtù del quale, di pieno diritto, tutti i magistrati appartengono all'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto provvede, nella misura delle sue rendite:

1° alla educazione e alla istruzione dei figli minorenni di magistrati morti in servizio senza diritto a pensione, o ritirati dal servizio a causa di infermità pure senza diritto a pensione;

2° ai bisogni urgenti dei magistrati e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3° ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati, e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

1° del capitale di L. 22.700 in titoli del Debito pubblico consolidato del Regno, godimento dal 1° gennaio 1918, depositati presso la Corte di cassazione di Roma, dal consigliere comm. Raffaele Calabrese Serio, promotore della Fondazione;

2° dai contributi volontari, versati dai magistrati che hanno aderito alla costituzione dell'Istituto, investiti in buoni del tesoro ed ammontanti a L. 18.000; nonchè degli stessi contributi versati e non investiti, e di quelli che perverranno fino alla data di approvazione del presente statuto, e costituenti residui attivi di bilancio, dei quali annualmente sia deliberata la capitalizzazione;

3° dalle somme che siano per provenire da prestiti, offerte, doni, lasciti, ecc. di cittadini ed enti, senza una diversa specifica destinazione.

Art. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

1° dalle rendite del patrimonio;

2° dalle offerte di cittadini ed enti che siano destinate ad erogazioni per fini determinati;

3° dalle eccedenze sulle ritenute degli stipendi e dagli avanzi sui contributi volontari indicati nell'art. 6 cap. ult.

Art. 6.

Per provvedere ai fini dell'Istituto, nonchè alla estinzione di eventuali prestiti, è stabilita a favore dell'Istituto medesimo una ritenuta straordinaria mensile di una lira sugli stipendi dei magistrati di ogni grado, finchè essi sono in servizio.

Tale ritenuta dovrà operarsi all'atto del pagamento dei singoli stipendi dalle sezioni di tesoreria dello Stato e dagli altri uffici incaricati del pagamento stesso; ed il suo importo dovrà essere versato periodicamente in conto corrente aperto all'Istituto presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

Trascorsi quindici anni dalla attuazione della ritenuta di cui sopra, sarà deliberato colle forme prescritte per le modificazioni al regolamento di cui all'art. 10 del presente statuto, se e in quale misura la ritenuta medesima dovrà continuare ad applicarsi.

In conseguenza dell'attuazione di quanto sopra, alla data del decreto di approvazione del presente statuto cesserà l'impegno assunto dai magistrati di ogni altro contributo mensile a prò dell'Istituto.

Le somme in eccedenza sull'importo delle rate mensili dovute in estinzione di eventuali prestiti, e quelle degli eventuali contributi volontari dei magistrati di cui all'art. 4, n. 2, posteriori alla data di approvazione del presente statuto, andranno in aumento delle rendite disponibili di cui all'art. 5.

Art. 7.

I magistrati collocati a riposo, e le loro famiglie aventi diritto a pensione, sono ammessi a partecipare ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 3 qualora i detti magistrati abbiano appartenuto all'Istituto almeno per cinque anni durante l'attività del loro servizio.

Art. 8.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio centrale e da Consigli distrettuali.

Il Consiglio centrale risiede in Roma ed è composto:

del primo presidente, del procuratore generale e del presidente di sezione anziano della Corte di cassazione di Roma;

del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Roma;

del presidente e del procuratore del Re del tribunale di Roma.

Saranno inoltre ammessi a farne parte, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, due magistrati, nella rispettiva rappresentanza di sodalizi e di privati particolarmente benemeriti dell'Istituto.

Il Consiglio centrale è assistito da un economo e da un segretario che esso nomina fra i magistrati residenti in Roma di grado non superiore a quello di consigliere di appello.

Art. 9.

I Consigli distrettuali funzionano in ciascuna sede di Corte di appello e di essi fanno parte:

il primo presidente e il procuratore generale della Corte di appello;

il presidente e il procuratore del Re del tribunale della medesima città;

un giudice (o magistrato di pari grado), nominato dai predetti componenti, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario-economo.

Art. 10.

Tutti gli uffici predetti sono gratuiti.

Le attribuzioni specifiche del Consiglio centrale e dei Consigli distrettuali saranno stabilite nel regolamento.

Al Consiglio centrale è demandata la compilazione del regolamento, in cui saranno fissate tutte le norme per il funzionamento dell'Istituto e per il raggiungimento delle sue varie finalità morali e materiali.

Il regolamento sarà approvato dal ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1630 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi daziarie 7 maggio 1908, numero 248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato, ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 23 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613, 11 luglio 1907, n. 502 e 15 luglio 1911, n. 755, è prorogata a tutto l'anno 1930.

La somma annua netta dovuta dallo Stato al comune di Roma per la gestione del dazio consumo è elevata a lire 20.000.000 con effetto dal 1° luglio 1919.

Con la stessa decorrenza viene a cessare la cointeressenza del Comune all'eventuale utile della gestione daziaria prevista dall'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e dall'art. 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1493 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1235;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 894;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Sottodirezione autonoma di Commissariato militare marittimo di Brindisi è soppressa.

Le attribuzioni ad essa devolute saranno disimpegnate dall'Ufficio amministrativo del Comando della difesa locale militare marittima di Brindisi che vi provvederà quale agente della Direzione di Commissariato militare marittimo di Taranto.

Art. 2.

L'Ufficio amministrativo della difesa sarà costituito come segue:

1ª *Sezione* — Servizi amministrativi e contabili della difesa e servizio di cassa per conto della Direzione di Commissariato militare marittimo di Taranto.

Capo ufficio della sezione: un tenente colonnello commissario.

2ª *Sezione* — Servizi viveri - vestiario - combustibili - materiali di consumo e casermaggio per la sede di Brindisi e per i rifornimenti ad altri enti ed unità dislocati altrove.

Capo della sezione: un maggiore commissario.

Saranno destinati all'ufficio, al laboratorio di merceologia, al panificio, alla sartoria, ai depositi e magazzini, gli ufficiali dei vari corpi della R. marina ed i militari del corpo R. equipaggi necessari al loro funzionamento secondo le disposizioni che emanerà il Ministero della marina.

Art. 3

I magazzini e depositi specificati nell'articolo precedente saranno considerati e amministrati come depositi staccati della Direzione di Commissariato militare marittimo di Taranto.

Art. 4.

Agli ufficiali destinati al detto ufficio spettano le indennità di difesa, nonchè quelle annue di carica sottoindicate:

Capo ufficio L. 500.
Capo della 2ª sezione L. 400.
Ufficiale perito L. 300.

Agli ufficiali aventi funzioni di pagatore e consegnatario di depositi e magazzini spettano anche le indennità per essi previste.

Art. 5.

Sono abrogate, per quanto concerne la Sottodirezione autonoma di Commissariato militare marittimo di Brindisi, le disposizioni di cui al decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 894, e le altre disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA

Il numero 1563 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 23, concernente l'indennità da corrispondersi agli ufficiali del corpo Reale equipaggi radiotelegrafisti destinati presso stazioni radiotelegrafiche in qualità di capi posto;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art 1 del citato decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 23, è completato come segue:

« Agli ufficiali del corpo Reale equipaggi radiotele-

grafisti destinati temporaneamente quali capi posto di stazioni radiotelegrafiche od alle officine incaricate esclusivamente del servizio radiotelegrafico, in sostituzione di sottufficiali radiotelegrafisti, è assegnato lo stesso soprassoldo giornaliero di L. 2,80 stabilito pei capi di 1ª e 2ª classe con analoga destinazione, dal R. decreto 5 febbraio 1914, n. 126 ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, per la guerra, per la marina, per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per i lavori pubblici, per le poste e i telegrafi, per le finanze, per la grazia e giustizia e i culti e per l'agricoltura:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per la costituzione e il funzionamento del Collegio arbitrale centrale e dei Collegi arbitrali provinciali di che agli articoli 16 e 19 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS — ALBRICCI — SECHI — DA COMO — PANTANO — CHIMIENTI — TEDESCO — MORTARA — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGOLAMENTO per la costituzione e il funzionamento del Collegio arbitrale centrale e dei Collegi provinciali di cui agli articoli 16 e 19 del decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55.

TITOLO I.

Comitato centrale arbitrale.

CAPO I.

Costituzione.

Art. 1.

Il Collegio centrale arbitrale istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, ha sede in Roma presso l'Opera nazionale per i combattenti.

Fanno parte del Collegio, quali membri supplenti, un consigliere di Corte di cassazione, un consigliere di Stato e un funzionario del Ministero d'agricoltura, di grado non inferiore a capo divisione o a ispettore superiore.

I membri supplenti sono chiamati dal presidente a sostituire i membri ordinari del Collegio nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa temporaneamente le veci il consigliere di Corte di cassazione che è membro effettivo del Collegio.

I supplenti sono nominati con la procedura indicata nell'art. 4 del predetto regolamento legislativo.

Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria che sarà diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria anche a riposo, di grado non inferiore a cancelliere di Corte di appello.

Art. 2.

Al presidente sia per la direzione del Collegio, sia per le mansioni amministrative, è corrisposto un compenso che sarà determinato dal ministro del tesoro.

Dallo stesso ministro saranno determinati i compensi agli altri membri effettivi del Collegio, al segretario ed, eventualmente, agli altri componenti l'ufficio di segreteria.

Ai membri del Collegio, inoltre, sarà corrisposta una medaglia di presenza di L. 40 per ciascuna adunanza nella quale interverranno.

Il pagamento dei compensi e delle medaglie di presenza farà carico all'Opera nazionale per i combattenti e sarà eseguito semestralmente, sulla base, per quanto riguarda le medaglie di presenza, di una liquidazione firmata dal presidente del Collegio.

Art. 3.

Il Collegio arbitrale centrale può richiedere alle autorità ed agli uffici pubblici le notizie e le informazioni di cui abbisogni.

Art. 4.

Le deliberazioni del Collegio centrale si formano a maggioranza assoluta di voti. Per la loro validità è necessario il concorso di cinque membri tra effettivi e supplenti.

CAPO II.

Procedimento amministrativo

innanzi al Collegio centrale.

Art. 5.

Le richieste del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti per il trasferimento dei terreni patrimoniali appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, alle Opere pie, agli enti pubblici o ecclesiastici conservati, o per l'attribuzione dei terreni appartenenti a privati proprietari, debbono essere accompagnate dalla dimostrazione che i terreni sono suscettivi di importanti trasformazioni culturali o soggetti ad obblighi di bonifica.

Ugualmente le richieste del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'attribuzione degli altri beni rustici appartenenti agli enti predetti e dei quali è cenno nel secondo comma dell'art. 10 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 debbono essere accompagnate dalla dimostrazione della necessità dell'utilizzazione dei beni stessi ai fini dell'Opera.

Alle richieste concernenti l'espropriazione di beni rustici a carico di proprietari inadempienti, di che all'art. 14 del predetto regolamento, deve essere allegata la dimostrazione dell'inadempienza.

In ogni caso alle richieste del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale deve essere allegata la prova che esse sono state, a cura dell'Opera ed a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicate all'ente o al privato proprietario, e che a questi è stato prefisso un breve e perentorio termine per presentare all'Opera le loro deduzioni. Qualora queste siano effettiva-

mente presentate, dovranno anche esse essere integralmente allegate alla deliberazione.

Le richieste di che al presente articolo debbono essere, a cura dell'Opera nazionale, depositate nella segreteria del Collegio centrale arbitrale.

Art. 6.

Il presidente del Collegio o il Collegio medesimo possono invitare l'Opera nazionale o gli enti nella persona dei loro rappresentanti autorizzati, e i privati proprietari a fornire direttamente chiarimenti o notizie.

Art. 7.

Il Collegio centrale pronuncia l'ordinanza, disponendo che resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria, il quale ne trasmette immediatamente una copia autentica all'Opera nazionale.

L'ordinanza originale ed i documenti relativi rimangono depositati nella segreteria del Collegio fino alla scadenza del termine di che all'art. 12 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e l'Opera nazionale e l'interessato hanno facoltà, entro il detto termine, di prenderne visione.

Art. 8.

L'Opera nazionale, ricevuta l'ordinanza, provvede alla notificazione al proprietario del fondo ed a coloro che risultino aver diritti reali sul fondo medesimo, ed alla pubblicazione dell'ordinanza nei modi indicati nel 2° e 3° comma dell'art. 11 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, num. 55.

La notificazione viene eseguita a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ricevuta di ritorno viene dall'Opera nazionale immediatamente trasmessa alla segreteria del Collegio centrale.

Art. 9.

L'Opera nazionale cura la pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e trasmette una copia dell'ordinanza stessa al sindaco del Comune ove trovansi situati i beni, invitandolo a provvedere per l'affissione dell'ordinanza nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

L'adempimento di questa formalità è accertato dal segretario comunale, mediante certificato, vidimato dal sindaco, e di questo certificato deve essere immediatamente trasmessa copia all'Opera nazionale.

Art. 10.

La notifica da parte di coloro che abbiano un diritto reale sul fondo, dell'esistenza del loro diritto, può essere eseguita o mediante atto di ufficiale giudiziario o mediante deposito dell'atto nella segreteria dell'Opera nazionale per i combattenti, che deve rilasciarne regolare ricevuta.

Art. 11.

La parte che intenda opporsi all'ordinanza di che all'articolo 7 del presente regolamento, può ricorrere al Collegio centrale, nei termini stabiliti dall'art. 12 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, notificando, mediante atto di ufficiale giudiziario, il proprio ricorso motivato alla controparte.

L'originale ricorso, con il referto dell'ufficiale giudiziario, sarà depositato nella segreteria del Collegio centrale.

Art. 12.

Il presidente del Collegio fissa un breve e perentorio termine alle parti per eventuali deduzioni.

Art. 13.

L'ordinanza definitiva del Collegio centrale arbitrale deve essere notificata e pubblicata nelle norme e nei modi stabiliti dall'articolo 11 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e dagli articoli 7, 8, 9 del presente regolamento.

TITOLO II.

Collegi arbitrali provinciali — Costituzione.

Art. 14.

La istituzione dei Collegi arbitrali provinciali avviene su domanda dell'Opera nazionale, indirizzata al presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il capoluogo della Provincia.

Presso ciascun Collegio disimpegna le funzioni di segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria che sarà nominato dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Il segretario assiste il Collegio nelle adunanze, registra gli atti del Collegio ed è responsabile della conservazione di essi, compie, inoltre, tutte le altre mansioni che gli vengano affidate dal presidente.

TITOLO III.

Procedimento innanzi ai Collegi arbitrali provinciali ed al Collegio arbitrale centrale.

Art. 15.

Le parti possono comparire innanzi ai Collegi arbitrali personalmente o a mezzo di un mandatario munito di procura speciale e possono presentare memorie scritte.

Art. 16.

Qualora, entro il termine di che all'art. 11 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, non siasi raggiunto l'accordo tra l'Opera nazionale per i combattenti e l'ente o il privato proprietario e gli aventi diritti reali, o non sia stato possibile convenire il canone o il prezzo, la parte diligente adirà il Collegio arbitrale provinciale con atto da notificarsi alla controparte a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'originale, munito della relazione di notifica, sarà depositato nella segreteria del Collegio.

Il presidente, su richiesta della parte diligente, provvede alla costituzione del Collegio arbitrale, provocando la nomina del rappresentante dell'Opera nazionale e quella del rappresentante dell'ente o del privato proprietario o del Comitato permanente del lavoro, a sensi dell'art. 16 del predetto regolamento legislativo.

Il presidente del Collegio, non appena questo sia costituito, fissa alle parti un breve e perentorio termine a comparire ed a presentare le loro deduzioni.

Art. 17.

Se uno dei membri del Collegio rifiuta di sottoscrivere la decisione, n'è fatta menzione in essa, bastando per la sua validità la sottoscrizione degli altri.

Art. 18.

Le decisioni del Collegio arbitrale provinciale sono depositate nella segreteria, le parti hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copie. Per la decorrenza del termine stabilito nell'articolo 18 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, basta che la decisione sia notificata per estratto, il quale deve contenere il dispositivo nel suo tenore integrale.

Art. 19.

Il reclamo contro le decisioni del Collegio arbitrale provinciale, di cui all'articolo 18 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario; l'originale, munito della relazione di notifica, deve essere depositato nella segreteria del Collegio centrale.

La segreteria del Collegio arbitrale centrale richiama d'ufficio da quella del Collegio provinciale gli atti e la decisione impugnata. Dopo la decisione del Collegio centrale tali atti e decisioni sono restituiti alla segreteria che li ha trasmessi insieme con un estratto della decisione di secondo grado.

Art. 20.

Le decisioni del Collegio centrale arbitrale sui reclami di che all'articolo precedente sono depositate nella segreteria del Collegio

stesso. Esse, a richiesta della parte diligente, sono notificate all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 21.

Le decisioni del Collegio provinciale non impugnate e le decisioni del Collegio arbitrale centrale sono esecutive.

Art. 22.

I compensi ai componenti il Collegio provinciale arbitrale sono liquidati, in fine della decisione, dal presidente, tenendo conto dell'opera da ciascuno prestata, della importanza e della gravità della controversia decisa.

Si può chiedere la revisione della liquidazione al Collegio centrale arbitrale. In ogni caso le spese di questo incidente devono essere compensate fra le parti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1620 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia è subordinato al conseguimento della relativa autorizzazione da parte del ministro del tesoro.

Le Banche straniere, che domandino tale autorizzazione, dovranno unire alla loro domanda l'atto costitutivo e lo statuto ed indicare l'ammontare del capitale che intendono assegnare alla speciale gestione nel territorio del Regno e le persone che dirigeranno ed amministreranno tali sedi e succursali.

Le eventuali variazioni, che avvenissero successivamente al conseguimento della chiesta licenza, dovranno parimenti essere comunicate al ministro del tesoro.

Art. 2

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà data con decreto del ministro del tesoro, il quale provvederà con decisione insindacabile, d'intesa con i ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e lavoro.

Fra gli elementi, che il ministro del tesoro terrà presenti nel decidere intorno alla detta autorizzazione, sarà il trattamento fatto dalla legislazione dello Stato, cui appartiene la Banca che chiede l'autorizzazione stessa, agli Istituti italiani che nel territorio di quello Stato intendessero di esercitare la loro attività.

Con lo stesso decreto potranno essere stabilite le condizioni alle quali la concessione sia subordinata, e la cui inosservanza potrà portare la decadenza della concessione medesima.

Art. 3.

Entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di autorizzazione, la Banca estera dovrà ottemperare alle prescrizioni degli articoli 230, 231 e 232 del Codice di commercio e provvedere alla registrazione del suo atto costitutivo.

Art. 4.

Per la gestione nel territorio del Regno la Banca dovrà redigere un bilancio separato, da cui risulti anche il capitale destinato alle operazioni nello Stato e quello effettivamente impiegato.

Art. 5.

Le Banche estere che alla data del presente decreto hanno stabilite succursali nel Regno, non dovranno chiedere speciale autorizzazione per continuare la loro gestione.

A dette Banche però, sono applicabili le disposizioni di cui all'art 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1623 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 60-*bis* « Spese per la guerra », dello stato di previsione del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire centocinquantamilioni (L. 150,000,000).

L'indicata somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato delle spese da esso soddisfatte con pagamento all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandato da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1688 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amnistia per reati colposi conceduta nel comma 2° dell'art. 1 del Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1501, è estesa ai reati colposi preveduti nell'art. 314 del Codice penale, commessi a tutto il giorno precedente la data del citato Nostro decreto.

Il ministro di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1637 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970;

Visto il regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, per la guerra, per la marina, per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per i lavori pubblici, per le poste e i telegrafi, per le finanze, per la grazia e giustizia e i culti e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti sono aggregati sei consiglieri: quattro di essi scelti fra ex-combattenti, i quali abbiano speciale competenza in questioni sociali ed economiche, e due su designazione del Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro.

La nomina dei predetti sei consiglieri è fatta nei modi stabiliti dal primo comma dell'art. 4 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, e si rinnova annualmente. Gli uscenti possono essere riconfermati.

Un membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale, designato dal Consiglio stesso, fa parte di diritto del Consiglio superiore del lavoro; un altro, egualmente designato dal Consiglio di amministrazione, fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — FERRARIS — ALBRICCI — SECHI — DA COMO — PANTANO — CHIMIENTI — TEDESCO — MORTARA — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 3 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Stornara (Foggia).*

ALTEZZA!

In seguito a profondi dissensi sorti nella maggioranza consiliare, il sindaco e 9 consiglieri del comune di Stornara (compresi 2 assessori) sopra 15 membri assegnati per legge, e 13 attualmente in carica, hanno presentato le dimissioni.

Trovandosi perciò la rappresentanza comunale ridotta a soli 3 componenti, e non essendo più in grado di funzionare, il prefetto dovette incaricare della gestione provvisoria della civica azienda un suo commissario.

Ma poichè per il divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, non è possibile provvedere alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorre d'altra parte dare all'amministratore straordinario sufficienti poteri per il riordinamento dei pubblici servizi, si rende necessario il formale scioglimento del Consiglio, per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, giusta il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 giugno u. s., provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Stornara, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Camillo De Feo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 luglio 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palazzolo Acreide (Siracusa).

SIRE!

Trovandosi il Consiglio comunale di Palazzolo Acreide nella impossibilità di funzionare per essersi dimessi 23 sui 30 consiglieri assegnati per legge, compreso il facente funzioni di sindaco, il prefetto di Siracusa dovette incaricare della gestione provvisoria della civica azienda un suo commissario.

Non essendo però possibile, per il divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 797, provvedere alla convocazione dei comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo inoltre dare all'amministratore straordinario sufficienti poteri per provvedere sulle molteplici questioni che interessano quell'importante Comune, si rende necessario il formale scioglimento del Consiglio comunale, e la conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 1° luglio 1919, provvede l'unito schema di decreto, che si ha l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Domenico Russo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i propri decreti 13 aprile e 19 maggio 1919 con cui venne istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione per onorare la memoria dei soldati d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra; ed a modifica di quanto con essi venne disposto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra, istituita presso il Ministero dell'interno, sarà nominata con Nostro decreto, su proposta del ministro dell'interno, e concorreranno a comporla:

1° un generale d'esercito, presidente;

2° un senatore designato dal presidente del Senato;

3° un deputato designato dal presidente della Camera dei deputati;

4° il presidente della Croce Rossa italiana;

5° un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

6° il presidente della Società di Solferino e San Martino;

7° un membro del Consiglio superiore delle belle arti designato dal presidente;

8° un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina e del tesoro, designato dal rispettivo ministro;

9° un rappresentante delle Associazioni dei mutilati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal presidente della Società di Solferino e San Martino.

La Commissione nazionale può, ogni qualvolta lo giudichi utile, chiedere al Ministero dell'interno di convocare alle sue sedute rappresentanti dei Governi alleati.

Art. 2.

La Commissione dà il suo parere:

1° sui progetti di legge, di decreti e di norme generali concernenti le sepolture pei militari;

2° sui progetti di convenzioni da stipularsi coi Governi esteri;

3° su tutte le altre questioni relative alla materia che possano esserle sottoposte dai Ministeri interessati.

Art. 3.

È istituito nel seno della Commissione un Comitato esecutivo presieduto dal presidente della Società di Solferino e San Martino e composto del consigliere di Stato e dei rappresentanti dei vari Ministeri. Del Comitato farà parte anche il direttore dell'ufficio di propaganda della Società di Solferino e San Martino con semplice voto consultivo.

Il Comitato esecutivo:

esamina tutte le questioni che devono essere sottoposte alla Commissione nazionale;

dà parere, in via d'urgenza e in luogo della Commissione, sulle questioni che gli siano sottoposte dai Ministeri interessati, salvo a riferire alla Commissione nazionale in seduta plenaria;

adempie a tutte quelle altre mansioni che gli vengono deferite dalla Commissione.

Art. 4.

Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto col Ministero della guerra, sarà provveduto alla costituzione e alla organizzazione degli uffici occorrenti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro odierno decreto relativo alla costituzione della Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti la Commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra:

1. S. E. Diaz Armando, generale d'esercito, senatore del Regno, presidente.

2. Beltrami architetto gran croce Luca, senatore del Regno.
3. Gasparotto avv. comm. Luigi, deputato al Parlamento.
4. Rava prof. gran croce Luigi, deputato al Parlamento, consigliere di Stato.
5. Zocchi prof. comm. Arnaldo, membro del Consiglio superiore delle belle arti.
6. Lutrario dott. gran croce Alberto, direttore generale della sanità pubblica al Ministero dell'interno.
7. Trombetta maggior generale medico cav. Eduardo, vice direttore generale della sanità militare.
8. De Luca comm. Carlo, contrammiraglio della riserva navale.
9. Bernardi gran croce Paolo, ragioniere generale dello Stato al Ministero del tesoro.
10. Gobbi tenente colonnello cav. Guelfo, rappresentante delle Associazioni dei mutilati.

Della Commissione faranno inoltre parte il presidente della Croce Rossa italiana e il presidente della Società di Solferino e San Martino.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1919.
VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Dan*:

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica, sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave austro-ungarica *Dan*, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo, il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Dan* (G. Ulloa), del tonnellaggio netto di 2759, brutto 4283, appartenente all'ufficio di porto di Ragusa, costruito a South Shields, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle Colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa la di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficenza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 907, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi compresa la nave *Dan* al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Dan* e per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

*Martino, Barbavara, Mazzinghi, **Biscaro**, Bertetti, Formica, Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Christian*:

Udita la relazione del commissario delegato comm. Barbavara, sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave germanica *Christian*, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del

10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di bandiera germanica denominato *Christian* (Fratelli Bandiera) di tonnellate di registro 3183, requisito e consegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi, e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della Regia Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi compresa la nave *Christian*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per quelle affondate ad incremento del fondo per gli indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Christian* e per essa dell'indennità di assicurazione o requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca dell'indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Bertetti, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Marcelli.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Italia*, di bandiera germanica:

Udita la relazione del commissario delegato comm. Barbavara, sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di nazionalità germanica denominata *Italia*, consegnata all'Amministrazione delle ferrovie, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria, e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo di nazionalità germanica denominato *Italia*, requisito dallo Stato, consegnato all'Amministrazione delle ferrovie, iscritto nel registro provvisorio di Genova al n. 19 è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Italia*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile germanica *Italia*, presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro. Formica, Bertetti, Marcelli.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comune di Rufina, in provincia di Firenze e di Tollo e Frisa, in provincia di Chieti, è stato, con decreti del 6 settembre 1919, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di taluno materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 9).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
P. N. 5 %	18684	90 —	Brambilla *Giuseppina Teresa* fu Fedele, minore sotto la patria potestà della madre Legnani Maria, ved. Brambilla Fedele, dom. a Cassano d'Adda (Milano)	Brambilla *Teresa* fu Fedele, minore, ecc., come contro
Cons. 5 %	70187	50 —	Roncati *Clara* di Francesco, ved. Roncati *Alessandro*, dom. a Quattro Cascine frazione del comune di Bosco Marengo (Alessandria)	Roncati *Rosa* di Francesco, ved. Roncati *Michele*, ecc., come contro
»	100293	2010 —	*Capatti* Olga fu Augusto legalmente separeta dal marito Gabrielli Giovanni fu Simone, dom. a Ferrara	*Coppati* Olga fu Augusto, ecc., come contro
»	97835	210 —	Montrucchio Anna fu Giuseppe, moglie di Gallo *Giuseppe*, dom. a Canale (Cuneo)	Montrucchio Anna fu Giuseppe, moglie di Gallo *Giovanni*, dom. a Canale (Cuneo)
3,50 %	447702 462149 476510	199 50 185 50 455 —	De Notaristefani *Aldina* fu Ferdinando, vedova di Calderoni-Martini Michelangelo, dom. in Napoli	De Notaristefani *Maria Catalda* fu Ferdinando, ved., ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averví interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 13 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.44	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.91	—

Corso medio dei cambi

del giorno 13 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 114,75 — Svizzera 176,35 — Londra 40,91 — New York 9,80 — Oro 162,20.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 8 agosto 1919
(*Continuazione*)

Presidenza del presidente BONASI.

ROLANDI-RICCI, relatore. È nell'art. 51 che la sovvenzione da L. 8000 è portata a L. 12,000.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Espone la ragione per cui è stata aumentata la sovvenzione, di evitare cioè che andasse deserta l'asta, qualora non si fosse presentato alcun offerente in base alle 8000 lire di sovvenzione.

FERRARIS CARLO. Ringrazia.

L'art. 41 è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 42 al 54.

ROLANDI-RICCI, relatore. All'art. 54-*bis*. Propone che invece di dire « per le disposizioni del presente decreto » si dica « per le disposizioni della presente legge » e quindi più sotto invece di dire « da questo stabilite » si dica « da questa stabilite ».

L'art. 54-*bis* così emendato è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 55, 56 e 57.

MORTARA, ministro di grazia, giustizia e dei culti. All'art. 58 propone una correzione di forma: alla dizione « si sia avvaso » si sostituisca « abbia usato ».

L'art. 58 così corretto è approvato.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. All'art. 59 propone che alla parola « istruttoria » si sostituisca « istruzione ».

L'art. 59 così corretto è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 60 al 73.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. All'art. 74 propone che invece di dire « soggetta ed impugnativa » si dica « soggetta a reclamo ».

L'art. 74 così emendato è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 75 all'83.

MORTARA, all'art. 84. Propone di aggiungere al 1° comma dopo le parole « dei tribunali delle acque pubbliche » le altre « e del tribunale superiore ».

L'art. 84 così emendato è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dall'85 all'88.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. All'art. 89, propone l'eliminazione delle parole « di cui nei due precedenti articoli ».

L'art. 89 così emendato è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 90 al 101.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. All'art. 102 rileva che può essersi dimenticata qualche disposizione di legge relativa alla materia di questo articolo; quindi prega il Senato di approvare l'articolo con la riserva di un mandato di fiducia all'Ufficio centrale per integrarlo con modificazioni in rapporto ad eventuali leggi dimenticate. Propone poi che in fine dell'articolo, capo *F*, si dica « norme speciali sui canali demaniali » invece di « leggi sui canali demaniali ».

L'art. 102 così emendato è approvato.

ROLANDI RICCI, relatore. All'articolo 103 propone, in base ad una giusta richiesta ricevuta da una Società, che invece di dire: ove gli interessati lo richiedano almeno 6 mesi prima della scadenza, sia stabilito il termine di tre anni prima della scadenza con la risposta nel termine di un anno prima.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Si potrebbe mettere il termine di due anni con la risposta nel termine di un anno prima.

ROLANDI RICCI, relatore, propone che l'articolo venga redatto così:

« La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, da emettersi non dopo un anno dalla richiesta, prorogata, ecc. ».

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Accetta.

L'art. 103 così emendato è approvato.

BENEVENTANO. Propone la soppressione dell'art. 104.

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. Con questo articolo si afferma il concetto della demanialità dello Stato ed il rispetto assoluto ai diritti acquisiti.

Il possessore di un titolo perpetuo non è affatto leso nel suo diritto ed il titolo perpetuo è invece difeso da questa legge.

Le disposizioni del progetto in discussione si inspirano alle norme vigenti del diritto pubblico e non commettono alcun arbitrio

Prega il senatore Beneventano di non insistere nella sua proposta di soppressione.

POLACCO. Propone che invece di sopprimere l'articolo lo si sostituisca con la seguente dizione:

« Nulla è innovato riguardo alla durata dell'utenza riconosciuta o da riconoscere ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge ».

PANTANO, ministro dei lavori pubblici. È convinto che l'art. 104 come è stato concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale garantisca il rispetto al diritto di proprietà. Ad ogni modo dichiara che, ove il Senato credesse ritornare al primitivo testo del Governo, egli non ha alcuna difficoltà.

ROLANDI-RICCI, relatore. L'Ufficio centrale non abbandona l'articolo 104; tornerebbe al testo primitivo del Governo qualora il Senato non approvasse l'art. 104.

BENEVENTANO. Ringrazia il ministro dei lavori pubblici delle dichiarazioni che ha fatto, ed aderisce all'emendamento proposto dal senatore Polacco in sostituzione.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ricorda che nella discussione generale ha affermato che i canali di irrigazione Cavour sono acque pubbliche, e come tali, sono beni demaniali soggetti a questa legge coordinatamente ad un regime giuridico stabilito sui canali stessi.

Chiarisce poi i dubbi, manifestati dal senatore Polacco circa il timore che con le disposizioni dell'art. 104 si possa supporre di un atto di regionalismo a favore di alcune provincie piuttosto che di altre in materia di titoli di perpetuità della proprietà delle acque.

E dice al senatore Beneventano che il bene demaniale non è bene di uso pubblico, ma bensì è un bene dello Stato con destinazione pubblica, a scopo di conferire all'utilità della nazione; e lo Stato ha il diritto di vigilare che le acque concesse a tale scopo servano effettivamente alla pubblica utilità.

Invita il Senato ad approvare l'art. 104 del testo concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale; ma, qualora il Senato non credesse di approvarlo, il Governo riprenderebbe il suo primitivo testo.

BENEVENTANO. Non ha parlato di speciali Provincie, ma dell'interesse di tutto il paese.

È d'accordo col ministro guardasigilli sul concetto della demanialità delle acque pubbliche, ma osserva che i canali Cavour, secondo la legge del 1834, sono beni patrimoniali dello Stato.

Se si vogliono salvaguardare gli usi acquistati legittimamente, si dovrebbe dire in modo più esplicito che si rispettano le utenze in base all'art. 1 della legge.

DE CUPIS, presidente dell'Ufficio centrale, ricorda in qual modo si è costituito il diritto demaniale delle acque, e dimostra in che consista la differenza tra Stato concessionario e Stato concedente.

BENEVENTANO. Non insiste nella sua proposta di soppressione dell'art. 104.

PRESIDENTE. Chiede se l'emendamento del senatore Polacco sia appoggiato.

È appoggiato.

Messo ai voti non è approvato.

L'art. 104 nel testo concordato è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 105, 106 e 107 ultimo del disegno di legge.

ROLANDI-RICCI, relatore. Chiede di poter presentare al Senato un coordinamento del disegno di legge nella seduta di lunedì 11.

Così rimane inteso.

POLACCO. Chiede se nella seduta di lunedì possa svolgere quella parte del suo ordine del giorno, con cui fu chiusa la discussione generale che si riferisce all'urgenza che poteva avere il Governo per istituire il tribunale speciale delle acque.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Osserva che il Senato, avendo approvato tutti gli articoli del disegno di legge, è abbastanza istruito sulla questione, ed ha implicitamente riconosciuto che vi era urgenza d'istituire il tribunale speciale per le acque, e il dire che non vi era urgenza non è che una semplice affermazione.

POLACCO. Rileva che l'affermazione della non urgenza pareva emersa dalla discussione generale.

Egli ha consentito a più rinvii; insiste perchè si faccia la discussione.

Per giustificare un decreto-legge occorre non soltanto la necessità, ma l'urgenza, la quale, secondo l'oratore, non c'era perchè v erano disposizioni vigenti che provvedevano alla materia. Propone quindi un ordine del giorno.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Se la necessità è in grado minore dell'urgenza è già un elemento però che giustifica il decreto-legge e basterebbe da sola.

Bisognava assicurare l'esecuzione della legge, senza abbandonarla alla svariata giurisprudenza sulla materia.

Appunto perchè i provvedimenti precedenti erano insufficienti, si determinò l'urgenza di una giurisdizione speciale.

L'esperienza ha dimostrato che non avveniva l'utilizzazione delle forze idrauliche.

Il Governo ha chiesto un bill di indennità e non può accettare l'ordine del giorno del senatore Polacco.

ROLANDI-RICCI, relatore. Dimostra che l'Ufficio centrale non ha consentito col senatore Polacco nel non ammettere l'urgenza.

L'Ufficio centrale ha voluto esprimere un monito al Governo di non creare nell'avvenire nessuna giurisdizione speciale col decreto Reale.

LUCCA. Per il prestigio del Senato prega il relatore dell'Ufficio centrale di voler formulare in termini precisi il monito al Governo e di sottoporlo alla votazione del Senato, affinchè la discussione fatta abbia effetto.

ROLANDI-RICCI, relatore. Propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato esprime il voto che, all'infuori di casi di assoluta necessità, non vengano istituite giurisdizioni speciali se non per legge ».

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno.

È approvato all'unanimità. Rimanda alla prossima seduta il coordinamento del progetto di legge.

La seduta è tolta alle ore 20,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 11 settembre 1919

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

La seduta comincia alle 15.

LOERO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Presentazione di una relazione.

LUZZATTI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Approvazione del trattato di pace fra le potenze alleate ed associate e la Germania.

Lettura di proposte di legge.

MIARI, segretario, dà lettura delle seguenti proposte di legge:

del deputato Meda, per modificazioni al n. 1 dell'art. 773 del Codice di commercio;

dei deputati Storoni, Montresor, Barzilai ed altri, per provvedimenti integrativi per le pensioni agli insegnanti medi;

del deputato Landucci, per divisione del comune di Monte Santa Maria Tiberina (Arezzo) in due comuni: di Monte Santa Maria Tiberina e di Lippiano;

del deputato Cocco-Ortu, per separazione del comune di Tuili dalla pretura di Mogoro e aggregazione a quella di Sanluri;

del deputato Pala, per costituzione in Comune autonomo della frazione di San Pantaleo di Nuches.

Interrogazioni.

CIAPPI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, all'onorevole Cicarelli dichiara che l'Amministrazione ha preso in esame i voti espressi dall'Associazione nazionale dei capi cantonieri delle strade nazionali per la loro sistemazione economica e giuridica, e nei limiti del possibile cercherà di soddisfarli.

CICARELLI, prende atto di queste dichiarazioni, e confida che il Governo vorrà rendere giustizia a questa benemerita categoria di impiegati dello Stato.

CELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, dichiara all'onorevole Bussi che in un progetto di riforma degli studi universitari era effettivamente prevista la soppressione della cattedra di patologia speciale medica, la quale tuttavia avrebbe trovato compenso nella istituzione di una cattedra di propedeutica e semeiotica medica.

Ad ogni modo si tratta per ora di una semplice proposta, la quale è sottoposta all'esame della Commissione di recente nominata per studiare la riforma degli studi universitari.

Quanto alle dotazioni dei gabinetti sperimentali, il Ministero dell'istruzione ha fatto e fa ogni sforzo per tenerle almeno all'altezza delle più improrogabili esigenze della cultura, ma non può non contemperare queste esigenze con le necessità della finanza dello Stato.

BUSSI, si augura che la progettata abolizione della cattedra di patologia speciale medica non abbia seguito.

Insiste poi sulla necessità di aumentare le dotazioni dei gabinetti sperimentali per togliere il nostro insegnamento universitario da quella indecorosa inferiorità nella quale si trova, in confronto con quanto si verifica in altri paesi, dove la coltura ed il sapere, attraverso le indagini sperimentali, sono largamente incoraggiati.

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per la guerra, allo stesso on. Bussi dichiara che, in seguito a proteste di disoccupati, il Ministero della guerra aveva vietato che in provincia di Piacenza si impiegassero prigionieri di guerra in luogo delle maestranze operaie locali, ma che in seguito il divieto fu revocato per richiesta di quel prefetto.

BUSSI, osserva che l'impiego di prigionieri di guerra in danno della mano d'opera libera aveva in un certo momento provocato un aggravamento nella disoccupazione operaia a Piacenza.

Si augura che il Governo voglia risolvere presto e radicalmente la questione dell'impiego dei prigionieri di guerra.

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Turati dichiara destituita di fondamento la notizia che in occasione dell'ultimo comizio di Milano, che doveva por fine allo sciopero generale, delle mitragliatrici siano state piazzate nelle adiacenze della Camera del lavoro.

TURATI, prende atto di questa smentita. Lamenta però la esagerata ostentazione, che da qualche tempo si fa nelle varie città, di mitragliatrici a scopo di intimidazione della popolazione, anche quando questa, come a Milano, è consigliata da ogni parte ed evidentemente disposta a mantenere la calma, malgrado ogni provocazione.

Nota poi che assai meglio del piombo micidiale giovano a sciogliere gli assembramenti i getti d'acqua; mezzo incruento ma efficacissimo che può essere adottato in qualsiasi delle nostre città.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa alle dichiarazioni del sottosegretario di Stato per la guerra.

Aggiunge che le autorità di polizia non hanno mai fatto, nè a Milano nè altrove, richiesta di mitragliatrici per la protezione dell'ordine pubblico.

Quanto alla giornata del 15 aprile a Milano, se un rimprovero potè muoversi alla autorità politica di Milano fu di mancanza di coordinamento nel servizio d'ordine, di difetto piuttosto che di eccesso di energia.

BELOTTI, sottosegretario di Stato per il tesoro, all'on. Casolini ricorda i miglioramenti introdotti da vari anni a questa parte nel regime degli assegni ai veterani.

Ricorda più particolarmente che le economie, che si verificano per morte, invece di andare a profitto del tesoro, sono destinate a beneficio degli stessi veterani.

È poi lieto di annunciare all'onorevole interrogante e alla Camera che quanto prima saranno adottati provvedimenti anche a migliorare il trattamento che si fa a questi benemeriti superstiti delle patrie battaglie.

CASALINI GIULIO, crede superfluo discutere se si tratti di pensione o di assegno; mentre in conseguenza della guerra e della svalutazione della moneta, la somma, che ad essi è corrisposta dallo Stato, è diventata poco meno che irrisoria.

Confida che alle dichiarazioni del Governo seguiranno solleciti i provvedimenti annunziati.

LA PEGNA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e dei culti, allo stesso onorevole Casalini, dichiara che con decreto-legge del 15 agosto scorso è stata disposta la proroga fino al luglio 1921, con divieto di aumento delle pigioni oltre il quarto, non soltanto per le abitazioni, ma anche per locali ad uso di ufficio e di commercio.

CASALINI GIULIO, si compiace che il Governo abbia provveduto. Lamenta però la tardività del provvedimento, che trova anche insufficiente, in quanto non contempla anche gli ambienti destinati a scopo industriale.

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per la guerra, all'onorevole De Ruggeri dichiara che le Commissioni d'incetta dei foraggi, cui si riferisce la sua interrogazione, ebbero istruzione di procedere al ritiro di tutte le partite di avena anche semplicemente precettate.

DE RUGGERI, prende atto e ringrazia.

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Governo sulla relazione della Commissione d'inchiesta istituita con Regio decreto 12 gennaio 1918.

MARAZZI, ha presentato quest'ordine del giorno:

« La Camera approvando la relazione della Commissione d'inchiesta e i conseguenti provvedimenti del Governo passa all'ordine del giorno ».

Afferma che se la guerra fu una fatale necessità, essa però poteva esser condotta con maggior parizia e con minore sacrificio. È quindi oggi doveroso discutere gli errori che furono commessi nella condotta della guerra.

E occorre che la discussione sia serena al di sopra di tutte le passioni poichè non vi è dubbio che se i partiti politici furono divisi nella concezione della necessità della guerra, tutti però furono nella loro condotta guidati da nobili sentimenti, da alte idealità.

Rivendica a se stesso il merito di aver per primo denunziato in Parlamento gli errori del generale Cadorna, che egli attaccò per la sua mentalità e per i suoi metodi militari, ma di cui mai mise in dubbio le qualità morali.

L'oratore, se nel suo ordine del giorno non ha parlato dell'esercito, è soltanto perchè l'esercito è fuori causa. Oggi si discute soltanto della condotta della guerra e dell'azione del Governo. (Approvazioni).

Non crede possa censurarsi il modo di costituzione della Commissione. Devesi invece riconoscere che il mandato della Commissione fu troppo angusto e limitati furono i mezzi a sua disposizione.

Accetta tutti i rilievi di ordine tecnico fatti dalla Commissione circa il lato militare nel disastro; e ad essi si associa notando che cause precipue del disastro furono i sistemi di eccessivo rigore, di eccessivo logoramento delle truppe, instaurati dal generale Cadorna, che fu lasciato senza freni e senza controlli, e soprattutto le decimazioni, di cui non si erano mai avuti precedenti in guerre anteriori.

Avrebbe però desiderato che la Commissione avesse approfondite altre responsabilità di ordine politico, portando il suo esame sulla politica del sacro egoismo, che, secondo l'oratore, è quello che ha reso oggi più difficile il conseguimento di tutti i vantaggi che dalla guerra avevamo il diritto di attenderci.

Si partì dall'erroneo concetto che la guerra fosse facile e breve e quindi non si apprestarono gli strumenti politici, economici, finanziari che erano necessari. E altro grave errore fu di aver gettato a scopo politico il discredito sulla nostra organizzazione ed efficienza militare precedente al 1914.

Nè si sarebbero dovuti far passare venti giorni dalla denunzia del trattato di alleanza alla dichiarazione di guerra.

Inoltre il piano di guerra avrebbe dovuto essere depositato negli archivi di Stato prima e non dopo l'apertura delle ostilità.

Lamenta l'abdicazione completa che il Governo fece dei suoi poteri di fronte al Comando supremo; e che nessuna indagine abbia voluto fare anche quando critiche non mancarono ai metodi di guerra del generale Cadorna, critiche che fin dal 1915 l'oratore stesso fece presenti al Governo con un memoriale.

Sarebbe stato necessario orientare la guerra su questi due cardini fondamentali: guerra difensiva se l'Italia doveva agir da sola; fronte unico e comando unico qualora si fosse proceduto di concerto con gli alleati.

Invece fu adottato dal generale Cadorna un piano di continue offensive parziali, che indebolirono l'esercito senza far raggiungere risultati tangibili; scoprendone uno dei fianchi man mano che si avanzava sul Carso, senza avanzare contemporaneamente dalla parte di Tolmino.

Afferma che se all'apertura delle ostilità fossero state pronte le quattro divisioni di cavalleria a passare il confine, tutta la pianura di Gorizia sarebbe stata presa e i successivi sanguinosi combattimenti sarebbero stati evitati.

Quanto agli avvenimenti del Trentino, nota che la Commissione d'inchiesta ha pienamente confermato quanto egli già aveva denunziato in Comitato segreto.

Plaude pertanto alla riparazione data al generale Brusati; ma rileva che una grave sanzione dovrebbe ricadere su chi allora abbandonò il generale Brusati all'ira popolare.

Non intende fare la difesa del generale Capello ed accetta le conclusioni della Commissione: non può non riconoscere l'alta personalità di questo generale, i suoi grandi meriti militari, le sue doti di organizzatore, meriti riconosciuti allora anche dall'on. Bissolati che dimostrò in tutta la sua azione grande avvedutezza ed esattezza di criteri.

E se il Governo qualche volta errò nel giudicare degli alti comandi non può addurre a sua scusa di aver dovuto secondare la pubblica opinione, perchè era il Governo stesso che, per mezzo dei giornali, poteva determinare la pubblica opinione.

Cita, a questo proposito, un colloquio da lui avuto al principio della guerra col direttore di un grande giornale, che è anche senatore del Regno (Commenti).

Afferma la necessità di ampie riforme militari, se si vuole che siano evitati per l'avvenire ulteriori improvvisi conflitti.

Occorrerà fare subito un progetto di tutto un nuovo ordinamento della difesa interna; modificare lo stato degli ufficiali e il loro avanzamento; giungere, attraverso la nazione armata, all'abolizione della coscrizione; modificare il Codice penale militare; provvedere, infine, alla restaurazione morale dell'esercito, insieme fondendo la caserma e la scuola.

L'oratore così conclude:

La Commissione infine ha diviso completamente l'esercito dalla condotta della guerra, e ne ha fatto la sua esaltazione. Ad essa tutti i nostri cuori si uniscono. La Commissione esalta i combattenti del Piave, ma non dimentica i combattenti dell'ora prima che al Col di Lana, al Podgora, al Calvario, sul Carso, sulle Alpi tutte si gettarono con preparazione impari alla bisogna, con forbici da giardino, contro i reticolati; e sopra i reticolati nemici offrirono il loro martirio alla patria (Vive approvazioni).

Salve o morti innumeri! Forse noi tutti errammo; non erraste voi, non errò la vostra memoria in mezzo a tanta sciagura. Dinanzi ai vostri tumuli sventola il tricolore lacero, onorato e glorioso e cade ogni ira di parte. Alla infinita pietà che ci inspirate si accoppia un altro sentimento, quello della generosità e dell'amore, onde non sia sterile il sacrifizio vostro e la meravigliosa vittoria, onde sui voi, su noi, su tutti giganteggia l'Italia (Vive approvazioni — Vivi applausi — Molte congratulazioni).

FERRI GIACOMO, dimostra come non si voglia arrivare alla conclusione logica di questa discussione; e trova ciò naturale dato l'ambiente ed i precedenti.

Infatti, quando il ministro Orlando impose l'inchiesta governativa, anzichè parlamentare, assicurò il salvataggio, essendo quella incompetente a giudicare delle responsabilità ministeriali e parlamentari, per quanto l'esame ed il giudizio della Commissione siano degni del maggiore ossequio.

Dimostra che s'imporrebbe il giudizio dell'Alta Corte di giustizia contro i responsabili di tante jatture per la Patria.

Ricorda che egli già tre anni or sono, dopo il disastro del Trentino, non esitò a denunziare le responsabilità del Comando supremo.

L'Alta Corte dovrebbe giudicare non solo il comandante, ma anche i presidenti del Consiglio ed i ministri responsabili, che consentirono al Cadorna di tenere in pugno i destini e le armi della Patria dopo il disastro di Caporetto.

Essi lasciarono il paese nell'inganno. Consentirono che si propagasse la grande menzogna che la colpa dell'invasione del Trentino risalisse al generale Brusati.

E fecero anche credere che il Ministero Giolitti-Spingardi avesse lasciato disarmato il paese, leggenda ormai sfatata dalla stessa Commissione d'inchiesta.

Ricorda che il Ministero Giolitti-Spingardi spese in armi un miliardo di più di quanto domandava in quei tempi l'onorevole Sonnino.

Deplora la prodigalità del sangue inutilmente sparso. Stigmatizza le esecuzioni sommarie, le decimazioni, l'ingiustizie organizzate per i collocamenti a riposo e il trasloco dal fronte di tante centinaia di ufficiali superiori. Tutti quindi sono stati corresponsabili!

Mentre all'Italia mancava un Governo, la guerra era diretta dal generale Cadorna che la Commissione d'inchiesta qualifica come tipo di egocentrico che aveva a collaboratore il generale Capello che è dalla Commissione descritto come un sanguinario (Commenti — Interruzioni).

Ricorda l'orrenda imposizione ai granatieri del IV corpo di restare per cento giorni a scavare trincee in località dove erano caduti eroicamente e sepolti i loro commilitoni.

A siffatti comandanti i Ministeri tutti lasciarono l'arbitrio di disporre dell'eroico nostro popolo in arme.

Questi comandanti dovrebbero essere deferiti all'Alta Corte di giustizia.

Ma per quanto il Governo faccia intendere che la giustizia militare funzionerà, questa non affida sufficientemente.

Ed infatti l'avvocato generale militare non ha ancora trovato modo di procedere contro i responsabili, che la Commissione ha bollato a fuoco, per le decimazioni, per le esecuzioni sommarie.

Nota che innumerevoli processi dinanzi a tribunali militari, dopo interminabili dibattimenti finirono in clamorose assoluzioni, mentre, in zona di guerra, senza giudizio, si fucilarono migliaia di soldati!

Proclama quindi il dovere della nazione di riparare alle grandi ingiustizie compiute, richiamando agli onori delle promozioni coloro i quali furono ingiustamente allontanati dal fronte, mentre altri, che non corsero i pericoli, o non ebbero il coraggio di denunziarli, solo preoccupati dalla carriera, furono promossi e premiati.

Conclude reclamando il dovere della nazione verso le famiglie dei fucilati innocenti; e ricorda l'episodio di quel caporale volontario, venuto dall'estero per combattere, che, sorteggiato e condannato a morte per la decimazione del suo reparto, dopo avere protestato la propria innocenza, sereno, forte, si rivolse ai soldati e raccomandò di sparare diretto, e morì al grido di « Viva l'Italia! ».

Esorta infine il Governo a provvedimenti pronti e generosi atti a lenire tanto strazio e a cancellare tanta iniquità. (Approvazioni all'estrema sinistra).

ORLANDO SALVATORE, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle comunicazioni fatte dal Governo sulle conclusioni della Commissione d'inchiesta, considera la ritirata di Caporetto come una dolorosa tappa della vittoria che portò l'Italia ai suoi confini naturali ed assicurò ai suoi destini quella grandezza che i precursori e i martiri del passato, la resistenza e l'unità del suo popolo ed il fulgido valore dell'esercito, oggi, le danno il diritto di attendere ».

Ritiene doveroso ricordare alla Camera il concorso magnifico prestato dalla marina durante la guerra, prima di Caporetto, e il modo ordinato e coraggioso con cui i reparti di marina eseguirono la ritirata durante la quale poterono salvare tutto il loro prezioso materiale bellico.

Dopo la ritirata i battaglioni di marina si distinsero per valore e per tenacia sulle difese di Cortelazzo, come nei periodi precedenti si erano distinti nella difesa di Monfalcone e di Punta Sdobba.

Ricorda in particolare gli atti di valore che furono compiuti dai battaglioni di marina che fecero di Cortellazzo un baluardo inespugnabile alle foci del Piave, di pari importanza strategica che quello del Grappa, dove il 27° Corpo d'armata salvò Venezia e l'Italia nel novembre del 1917, cancellando la pagina dolorosa di Caporetto, tanto che potè, a buon diritto, assumere il motto *post fata resurgo!* (Vive approvazioni).

Alla marina deve tributarsi quindi un fervido encomio per le magnifiche resistenze opposte dai suoi battaglioni alla pressione nemica che tentò con ogni sforzo, ma invano, di allargare la sua invasione oltre il Piave. (Vivissimi applausi).

Ricorda inoltre che la Marina contribuì efficacemente alla difesa del Tagliamento riuscendo a ritardare l'avanzata del nemico.

Venendo ad esaminare le conclusioni della Commissione di inchiesta, osserva che il rovescio di Caporetto deve considerarsi un fatto doloroso, ma necessario, attesa la demoralizzazione che, durante due anni di guerra, si era prodotta nel Paese.

Afferma che Caporetto fu la sventura che colpì la Nazione, ma ne risvegliò la coscienza nazionale e fece comprendere quale era il dovere di ciascuno e di tutti per salvare il Paese da una definitiva rovina.

Considerando la situazione economica, in cui si trova l'Italia dopo la meravigliosa vittoria delle sue armi, osserva che questa può venire aggravata grandemente se le classi operaie non comprendono che questa è l'ora di lavorare indefessamente e che grave pericolo può correre l'esistenza della Nazione se queste classi non desistono dalle agitazioni operaie.

L'Italia è priva delle più indispensabili materie prime; ha bisogno di carbone e di grano e solo dall'estero può provvedersene quanto occorre per la sua stessa esistenza.

Tutte le classi debbono cooperare per superare questa grave crisi economica, che potrebbe condurre il paese a conseguenze più gravi e più nocive di quello che sopportò dopo il rovescio di Caporetto

Conclude esprimendo la fiducia che l'Italia saprà anche nel campo economico riportare una piena e completa vittoria sulle sue sfortunate condizioni, come seppe cancellare con Vittorio Veneto la sconfitta di Caporetto. (Vivissime approvazioni — Applausi — Congratulazioni).

Comunicazione del presidente del Consiglio.
Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dà lettura alla Camera della seguente lettera direttagli da S. M. il Re. (Segni di vivissima attenzione):

« A S. E. il prof. Francesco Nitti
presidente del Consiglio dei ministri
Roma.

« Caro presidente,

« Dopo la nostra grande guerra, che ha riunito tutti gli animi in un solo sforzo tenace, dopo la vittoria che ha dato all'Italia più grande sicurezza e dignità nel mondo, dobbiamo ora riprendere con rinvigorita lena il nostro pacifico lavoro.

« Un più modesto tenore di vita deve coincidere con un più grande fervore di opere.

« È mio desiderio che parte dei beni fin qui in godimento della Corona ritorni al Demanio dello Stato, e quanti costituiscono fonte di reddito siano ceduti all'Opera nazionale dei combattenti.

« L'antico voto di sistemare nel modo più conveniente il patrimonio artistico nazionale, che è tanta gloria italiana, dovrebbe compiersi in questa occasione. I tesori dell'arte nostra potrebbero essere degnamente raccolti in palazzi dei quali ha fin qui goduto la Corona e che dovrebbero esser devoluti alla Amministrazione delle antichità e belle arti.

« Vorrei infine che la lista civile fosse nello stesso tempo ridotta di tre milioni, ferma mantenendo la restituzione allo Stato, che sarà da me operata in avvenire come pel passato, del milione rappresentante il dovario della mia Genitrice.

« Le sarò molto tenuto se Ella vorrà formulare questi miei desideri in un disegno di legge.

« La ringrazio fin d'ora e le stringo cordialmente la mano.

« *Suo affezionatissimo*
« VITTORIO EMANUELE ».

(Vivissimi generali prolungati applausi — I ministri e i deputati sorgono in piedi. Grida ripetute: « Viva il Re! »).

PRESIDENTE. (Sorge in piedi). La Camera ha già espresso il suo entusiasmo per questo atto munifico, che altamente onora la mente e l'animo di Vittorio Emanuele III.

Credo però di rendermi interprete, come presidente, dei sentimenti di tutta l'Assemblea, invitandola a rinnovare la sua acclamazione. (Vivissimi prolungati applausi, anche dalle tribune — I ministri e i deputati sorgono in piedi al grido reiterato: « Viva il Re! »).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, presenta un disegno di legge che apporta modificazioni alla dotazione della Corona e istituisce presso il Ministero della istruzione pubblica un sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Le LL. AA. RR. il duca d'Aosta e il conte di Torino sono giunti ieri a Roma.

Corte dei conti. — Ieri mattina, in forma solenne, ebbe luogo l'insediamento del nuovo presidente della Corte, gr. cr. comm. Paolo Bernardi.

S. E. il ministro del tesoro, on. Schanzer, dopo aver dato lettura dei RR. decreti di nomina del nuovo presidente e di un nuovo presidente di sezione, pronunziò un discorso di circostanza, incominciando col ricordare l'on. sen. Antonio Tami che in questi ultimi anni presiedette la Corte dei conti fra l'estimazione e il plauso generali.

Accennando all'uomo che la fiducia di S. M. il Re, su proposta dello stesso ministro, chiamò a succedere al compianto sen. Tami, l'oratore rilevò tutti gli alti meriti del nuovo presidente gr. cr. comm. Paolo Bernardi, noto in tutta l'amministrazione italiana per i lunghi servigi resi alla cosa pubblica, con profonda conoscenza di tutti gli ordinamenti dello Stato, con rara tenacia, con serena fermezza di carattere, con sicuro equilibrio di giudizio.

L'oratore, accennando al nuovo presidente di sezione, comm. Antonino Armelisasso, disse non occorreva presentarlo essendo conosciuto e apprezzato e forte la convinzione che nell'adempimento dei nuovi suoi còmpiti porterà lo zelo e l'amore al pubblico ufficio che fin qui ha sempre dimostrati in tutte le cariche lodevolmente coperte.

Il ministro proseguì, fra il più vivo interessamento degli ascoltatori, esaltando le benemerenze dei servizi della Corte dei conti e accennando a quanto il Governo intende fare affinchè l'azione della Corte stessa possa svolgersi con sempre maggiore efficacia e prontezza.

Il còmpito che spetta alla Corte dei conti, rilevò il ministro, è oggi più che mai importante e ponderoso; ma il Governo bene ad essa si affida, ad essa che sarà fedele alle consuetudini di serena ma severa indagine e di imparziale giudizio il nuovo presidente porterà nella direzione dei lavori il concorso della sua larga esperienza amministrativa e della sua instancabile attività e continuerà degnamente la tradizione dei suoi illustri predecessori. E il nuovo presidente di sezione adempirà anch'esso con illuminata coscienza i doveri del suo ufficio.

Con siffatta convinzione il ministro dichiarò, in nome di Sua Maestà, investito delle funzioni di presidente della Corte dei conti, il cavaliere di gran croce Paolo Bernardi e delle funzioni di presidente di sezione della Corte dei conti il comm. Antonino Armelisasso.

S. E. Buero. — Ieri l'onorevole ministro degli esteri della repubblica uruguayana, visitò l'Istituto internazionale di agricoltura e intervenne ad un ricevimento in suo onore alla Associazione della stampa, riuscito cordialissimo, solenne.

Nel pomeriggio il signor Buero visitò il Foro e il Colosseo e si recò da S. E. Nitti in visita di congedo.

Ospiti. — Iersera, in onore del comandante e dello stato maggiore della nave argentina *Puyrredon*, S. E. il ministro della marina ha offerto un banchetto nel Gran Hôtel. Erano presenti le LL. EE. i ministri Albricci e Sechi, il sottosegretario di Stato onorevole Sforza, il gen. Diaz, il contramm. Thaon de Revel, ed altre autorità.

Parlarono S. E. Sechi, S. E. Albricci, il gen. Diaz, ai quali rispose, applaudito, il comandante Albarracin brindando a S. M. il Re, al Governo e al popolo d'Italia.

Dopo il banchetto, gli ospiti si recarono al teatro Nazionale dove ebbe luogo uno spettacolo in loro onore ed eseguito, fra applausi ed evviva, l'Inno nazionale argentino.

Fratellanza d'armi franco-italiana. — La sezione parigina della Lega franco-italiana ha deciso di erogare 500.000 franchi per l'erezione di due monoliti destinati a ricordare la fratellanza d'armi franco-italiana durante la guerra.

Uno di questi monumenti sarà eretto sulla montagna di Bligny ove sotto il comando del generale Albricci, si batterono magnificamente i soldati italiani che difesero Epernay.

L'altro identico al primo, sarà elevato sul monte Grappa ove rifulse il valore dei combattenti francesi sul fronte italiano.

Aeronautica. — Ieri l'altro è giunto a Lilla un « aerobus » italiano che recava a bordo 24 passeggeri. Ieri riparti per Amsterdam.

Mercato serico. — Il corrispondente serico, a New York, del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro telegrafa in data 9 corrente:

« Seta più attiva rialzata trenta soldi. Quotasi giapponesi 1/2 dollari 9,60; extra 10.60. Altre provenienze invariate. Cambio a vista del dollaro 9,73 ».

TELEGRAMMI " STEFANI „

La *Stefani* comunica in data del 15:

Nessun nuovo fatto da segnalare per quanto riguarda Fiume.

In Istria e in Dalmazia fin ora non si sono verificati disordini; l'ammiraglio Millo ha telegrafato constatando che non vi è nessun turbamento nell'ordine pubblico.

Il generale Badoglio si è recato questa mattina a Volosca per sorvegliare personalmente la pronta esecuzione degli ordini impartiti e delle energiche misure predisposte per fare fronte alla dolorosa situazione; ha anche ricevuto il deputato di Fiume, Ossoinach, invitandolo a rientrare nella città e ad interporre l'opera sua perchè nessun atto ostile si abbia a deplorare verso gli alleati.

Il generale Badoglio considera la situazione con ogni calma, ma con propositi di fermezza conformi alle istruzioni impartitegli dal Governo.

Le prime notizie accennanti all'ingresso in Fiume di interi nostri reparti risultano esagerate: da successivi accertamenti appare che il numero dei soldati affluiti in Fiume è di circa 1900.

Ad essi si sono uniti gruppi di marinai sbarcati dalle navi ancorate in porto.

PARIGI, 15. — Il Consiglio supremo ha approvato un accordo provvisorio concluso da Clémenceau e Lloyd George per sistemare la situazione in Siria.

Tale accordo rimarrà in vigore fino a che il Governo degli Stati Uniti non sia pronto ad occuparsi di tutta la questione relativa allo assetto della Turchia.

Il Consiglio non si è occupato del trattato di pace con la Bulgaria.

Il Consiglio supremo ha preso cognizione delle ultime notizie circa gli avvenimenti di Fiume; si è poi occupato della consegna del trattato di pace alla Bulgaria ed infine della questione dell'Oriente, specialmente per quanto riguarda il mandato all'America per la Turchia d'Asia.

Alla seduta assisteva anche il barone Matsui. Oltre il maresciallo Foch è intervenuto anche Tardieu.

Approfittando della presenza di Lloyd George, il Consiglio supremo ha tenuto due sedute al Ministero della guerra, nel gabinetto di Clémenceau ed ha esaminato la maggior parte dei grandi problemi di politica estera attualmente all'ordine del giorno.

Circa gl'incidenti dell'occupazione di Fiume, il Consiglio ha deciso di deferire al Governo italiano la cura di risolvere esso stesso l'affare, che è considerato come puramente di ordine interno; ma nello stesso tempo ha riconosciuto la necessità di risolvere al più presto la questione tuttora pendente di Fiume. Disgraziatamente essendo la Delegazione americana ancora senza precise istruzioni da parte del suo Governo non è stato possibile prendere alcuna decisione.

SALONICCO, 15. — Il maresciallo Mackensen, accompagnato da due generali, da sette ufficiali e da 38 soldati, è giunto da Belgrado ed è stato internato dalle autorità francesi in una villa situata fuori della città.

MONTEVIDEO, 13 (ritardato). — Bachini è stato nominato ambasciatore straordinario per ricambiare a Roma la visita della missione dell'on. Luciani.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.